CORTE FEDERALE DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.19 del 25.02.2021

Riunione del 23 febbraio 2021

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti Avv. Fabio Gullotta

Avv. Aniello Merone

CFA 19/20/2021 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale di cui al C.U. n. 96 dell'8 febbraio 2021, mediante la quale veniva confermato il provvedimento di esclusione della candidatura del tesserato Trastulli Mario alla carica di Consigliere del Comitato Regionale FIPAV Umbria per il quadriennio 2021/2024.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- Letti gli atti ed esaminati i documenti.
- Sentito, all'udienza di discussione tenutasi il 23 febbraio 2021, per il reclamante l'Avv. Marcello Rosini.
- Rilevato come sia pacifico e incontestato che la candidatura del signor Trastulli è pervenuta in data 1° febbraio 2021.
- Rilevato come risulti altresì inequivoco il tenore dell'artt. 21, co. 2 dello Statuto, così come richiamato nell'art. 19 e 36 del Regolamento Organico, approvato con delibera del Consiglio Federale n. 099/20 del 23 settembre 2020, ove si prevede che le candidature ad una carica territoriale, regionale o nazionale possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 15° giorno antecedente il periodo fissato per lo svolgimento delle Assemblee territoriali, che nell'attuale percorso elettorale devono tenersi tra il 15 febbraio e il 7 marzo 2021.
- Tenuto conto che il 15° giorno antecedente al 15 febbraio 2021 risulta essere un giorno festivo, domenica 31 gennaio 2021, è principio processuale consolidato quello volto a prorogare al primo giorno non festivo la scadenza del termine, e ciò anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, tuttavia, deve correlarsi alle caratteristiche proprie della tipologia di termine cui si dà applicazione, producendo il risultato, per i termini che si computano a ritroso, di individuare il *dies ad quem* nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione

dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite dalla disposizione normativa applicata. In altre parole, il termine di cui si discute veniva a scadenza proprio il 30 Gennaio 2021, come peraltro correttamente e puntualmente indicato nello "*Scadenzario*" pubblicato nelle pagine del Sito Fipav (https://www.federvolley.it/45-assemblea-nazionale) dedicate alla 45ª Assemblea Nazionale ed alle Assemblee Comitati Regionali e Territoriali.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e conferma la decisione impugnata.

F.to il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 25 febbraio 2021